

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 259/CGF

(2010/2011)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 255/CGF – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2011**

Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Dott. Vito GIAMPIETRO, Dott. Antonio PATIERNO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA - con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino e dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

15) RICORSO DEL F.C. CARPI 1909 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. ROSSI MARCELLO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. MALAVASI DAVIDE;**
- **AMMENDA DI € 2.000,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON NOTA N. 7111/1041PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011, DELL' ART. 85 LETT. C) PAR. IV E V DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell'8.4.2011)

Con ricorso ritualmente proposto, la F.C. Carpi 1909 S.r.l. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, era stata comminata:

(i) al signor Marcello Rossi, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Carpi 1909 S.r.l., la sanzione della inibizione per mesi 3, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché per aver sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C., in data 14.2.2011, una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

(ii) al signor Davide Malavasi, quale Presidente del Collegio Sindacale della società Carpi 1909 S.r.l., la sanzione dell'inibizione per mesi 1, per aver sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C., in data 14.2.2011, una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti a tesserati della società Carpi F.C. 1909 per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

(iii) alla società, l'ammenda di €2.000,00 e la penalizzazione di un punto in classifica, per responsabilità diretta per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante, nonché al proprio Presidente del Collegio Sindacale.

In particolare, la ricorrente sostiene che il pagamento degli emolumenti dovuti al calciatore Simone Malatesta era stato oggetto di una transazione dallo stesso sottoscritta insieme con la società, in cui il calciatore in questione accettava il differimento del pagamento stesso al 28.2.2011,

per questioni legate ad un possibile trasferimento del signor Malatesta medesimo presso un diverso club calcistico. A tal proposito, la società precisa che con il predetto atto transattivo, il signor Malatesta non aveva rinunciato al pagamento degli emolumenti allo stesso dovuti, ma aveva semplicemente accettato il differimento del saldo in questione. Ciò, a detta della ricorrente, comporta la non applicabilità al caso di specie dell'art. 2113 c.c., richiamato dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella propria decisione, e la conseguente validità della transazione sopra ricordata. Sul punto, al fine di escludere l'applicazione dell'art. 2113 c.c. alla fattispecie in questione, la società assume che il predetto articolo opera esclusivamente qualora il lavoratore intende impugnare la validità della transazione, fattispecie questa non concretizzatasi nel caso di specie.

A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente produce, altresì, la decisione della Corte di Giustizia Com. Uff. n. 248/CGF del 14.4.2011, con la quale quest'ultima accerta l'efficacia di una transazione con la quale gli atleti avevano rinunciato ad una parte delle proprie retribuzioni.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20.4.2011, è presente l'Avv. Vitali, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il differimento del pagamento degli emolumenti dovuti al calciatore Simone Malatesta per la mensilità di dicembre 2010 sia illegittimo. Ciò detto in quanto la normativa federale prevede termini perentori per numerosi adempimenti, tra i quali l'erogazione delle retribuzioni ai calciatori, con la conseguenza che la società avrebbe dovuto pagare gli emolumenti a tutti i propri tesserati entro il 14.2.2011, termine questo previsto dall'art. 85, lett. c), par IV e V N.O.I.F.. Sul punto, la Corte, peraltro, concorda con la Commissione Disciplinare Nazionale nel sostenere che introdurre nell'ordinamento federale la possibilità di deroghe sostanzialmente convenzionali al rispetto dei termini di pagamento vanificherebbe la ratio della norma.

Quanto alla precedente decisione della Corte di Giustizia n. 248, del 12.4.2011, indicata dalla società nella propria memoria difensiva, la Corte rileva che la fattispecie dalla stessa risolta differisce dal caso di specie, in quanto la transazione oggetto della sentenza medesima riguardava la rinuncia da parte dei calciatori al pagamento delle proprie retribuzioni: attraverso la rinuncia, infatti, si estingue il rapporto creditizio, mentre con il differimento si postpone il mero pagamento, con la conseguente violazione dei termini perentori previsti dalla normativa federale.

Infine, la Corte ribadisce che la dichiarazione, datata 14.2.2011, attesta una situazione certamente difforme da quella reale: è, invero, pacifico che, alla predetta data, la Società non aveva ancora corrisposto la retribuzione dovuta al signor Malatesta, con la conseguenza che risulta altrettanto confermato l'illecito anche formale posto in essere dai sig.ri Rossi e Malavasi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Carpi 1909 S.r.l. di Carpi (Modena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

16) RICORSO DEL F.C. MATERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7134/1036PF10-11SP/BLP DEL 30.3.2011 - PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, COMMA 1, C.G.S., 85, LETT. C) PAR. IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F., ASCRITTA AI SUOI DIRIGENTI, SIGNORI PERNIOLA TOMMASO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'F.C. MATERA E VIRGINTINO VITO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA STESSA SOCIETÀ (Delibera CDN – Com. Uff. n. 76 dell'8.4.2011)

17) RICORSO DEL SIG. VIRGINTINO VITO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. C, PAR. IV, N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, E 8, COMMA 1 C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F. – NOTA N. 7134/1036P10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

18) RICORSO DEL SIG. PERNIOLA TOMMASO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. C, PAR. IV, N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, E 8, COMMA 1 C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F. – NOTA N. 7134/1036P10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

Con distinti ricorsi ritualmente proposti, la F.C. Matera S.r.l., il signor Perniola Tommaso ed il signor Virgintino Vito hanno impugnato la decisione (Com. Uff. 76/CDN dell'8.4.2011) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale ha irrogato le seguenti sanzioni: 1) inibizione di mesi 3 al Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore signor Tommaso Perniola; 2) inibizione di mesi 1 al Presidente del Collegio Sindacale signor Vito Virgintino; 3) 1 punto di penalizzazione in classifica generale alla F.C. Matera S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, nonché la sanzione di €3.000,00 a seguito di deferimento del Procuratore Federale che ha contestato: a) al Perniola la violazione dell'art. 85, lett. c), paragrafo IV, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., in quanto non aveva provveduto, entro il termine del 14.2.2011, al pagamento degli emolumenti dovuti a un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010 (II trimestre), nonché la violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S., per avere sottoscritto e prodotto alla CO.VI.SO.C, in data 14.2.2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) al Virgintino, la violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S., per avere sottoscritto e prodotto alla CO.VI.SO.C, in data 14.2.2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; c) alla F.C. Matera S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, commi 1-2. C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore ed al proprio Presidente del Collegio Sindacale.

Con i motivi scritti i ricorrenti hanno eccepito la insussistenza delle violazioni loro ascritte e la conformità e veridicità della dichiarazione resa alla CO.VI.SO.C in data 14.2.2011.

A supporto dei motivi hanno richiamato la conciliazione in sede sindacale ex art. 411, comma 3, C.p.c., concernente la posizione del calciatore Del Sorbo, stante la quietanza liberatoria da lui sottoscritta il 28.1.2011 poi ratificata in sede sindacale in pari data.

Rilevando, altresì, che il pagamento corrisposto il 21.2.2011 al Del Sorbo non costituiva un adempimento relativo al contratto sottoscritto con il calciatore il 04/08/2010 ma al contrario era riferibile ad una liberalità del Presidente e della società per comporre intervenute incomprensioni con la società Cavese Calcio successive al suo trasferimento.

Osservano, inoltre, i ricorrenti che non avrebbe avuto senso limitarsi al saldare quanto dovuto a tutti i tesserati con esclusione del Del Sorbo se non tenutosi ragionevolmente conto della intervenuta conciliazione in sede sindacale sovra richiamata e la cui legittimità e irritualità il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante siccome non omologata, ex art. 2113 C.C., dalla autorità giudiziaria.

Per quanto eccepito e rilevato i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, il proscioglimento da ogni incolpazione loro addebitata, ed in subordine la riduzione delle sanzioni al minimo edittale.

Alla seduta del 20.4.2011, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite – è comparso il difensore dei ricorrenti il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Osserva preliminarmente questa Corte che i distinti ricorsi, proposti separatamente contro la stessa decisione, debbono essere riuniti, attesa la loro connessione oggettiva.

Il ricorso, attinente alla posizione del calciatore Del Sorbo Antonio Libero, è fondato e deve essere accolto.

Osserva, infatti, questa Corte che la conciliazione in sede sindacale ex art. 411, comma 3, C.p.c., come si evince dal prodotto verbale redatto il 28.1.2011, è legittima, posto che l'accordo è stato raggiunto con l'effettiva assistenza del Del Sorbo da parte del rappresentante sindacale signor Gaudiano Eustachio, delegato CISL, al quale era stato conferito regolare delega e mandato ratificato e confermato con la sottoscrizione contestuale del relativo verbale.

La conciliazione così intervenuta si sottrae, contrariamente a quanto osservato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, al regime di impugnabilità di cui all'art. 2113 C.C..

Né la sua validità appare subordinata alla sua omologa da parte dell'Autorità Giudiziaria fatto eccezione il caso che debba costituire titolo esecutivo, il che non è nel caso di specie.

Tesi, d'altronde, condivisa dal rappresentante della Procura Federale che, esaminato il citato verbale di conciliazione prodotto davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale, che ha richiesto il proscioglimento dei deferiti quanto al capo A) parte prima - contestato con l'atto di deferimento del Procuratore Federale.

Prive di fondamento e, quindi, da rigettare sono le doglianze relative alla violazione, prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S., per avere prodotto e sottoscritto in data 14.2.2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di Dicembre 2010, nel termine del 14.2.2011 stabilito dalla normativa federale.

Come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, con argomentazione che questa Corte condivide, la dichiarazione su citata, in dipendenza dei puntuali accertamenti svolti dalla società di Revisione Deloitte e Touche S.p.A., non è risultata veritiera con riferimento all'avvenuto pagamento, nel termine del 14.2.2011, di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati della F.C. Matera S.r.l. per la mensilità di Dicembre 2010.

Per questi motivi la C.G.F., riuniti preliminarmente i reclami nn. 16, 17 e 18 come sopra proposti dal F.C. Matera S.r.l. di Matera, dal signor Virgintino Vito e dal signor Tommaso Perniola:

- accoglie parzialmente il ricorso della società F.C. Matera S.r.l. riducendo la sanzione dell'ammenda a €2.000,00. Conferma nel resto;
- respinge i ricorsi proposti dai signori Virgintino Vito e Tommaso Perniola.

Dispone restituirsi la tassa relativa al reclamo n. 13 e incamerarsi quelle relative ai ricorsi 14 e 15.

19) RICORSO DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. VELTRONI GIORGIO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 5 ALLA SIG.RA VELTRONI ILARIA;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7117/1014PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011, DEGLI ARTT. 85, LETTERA C, PAR. IV N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F., ARTT. 8, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

L'Alessandria Calcio 1912 S.r.l., militante nel Campionato di Prima Divisione della Lega Pro, ha impugnato davanti a questa Corte la delibera con cui la Commissione Disciplinare Nazionale, a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, ha ritenuto: a) Veltroni Giorgio e Veltroni Ilaria, rispettivamente Presidente e Direttore Generale di essa reclamante, colpevoli della violazione

di cui all'art. 85, lett. c), paragrafo V N.O.I.F. correlato all'art. 10, comma 3. C.G.S., per avere, nella qualità, omesso di versare parte delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Veltroni Ilaria, inoltre, colpevole della violazione di cui all'art. 8, comma 1, C.G.S. per aver prodotto alla CO.VI.SO.C una falsa dichiarazione attestante l'avvenuto tempestivo versamento delle ritenute suddette; c) la stessa società quale responsabile diretta delle infrazioni addebitate ai suoi tesserati; infliggendo al Veltroni Giorgio ed alla Veltroni Ilaria la sanzione dell'inibizione, rispettivamente, per mesi 2 e per mesi 5, ed all'attuale ricorrente la penalizzazione di un punto nella classifica del campionato in corso nonchè l'ammenda di € 3.000,00 (Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011).

Ha dedotto, nei motivi a sostegno, la totale insussistenza degli illeciti contestati evidenziando come i deferiti, avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto ai propri dipendenti nel termine, 14.2.2011, prescritto dalle disposizioni federali, ed avendo, successivamente, in data 24.2.2011, versato le relative ritenute IRPEF, avevano agito nel pieno rispetto del D.Lgt. 241/97 che consente di ritardare l'assolvimento dell'obbligo tributario fino al giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state saldate le spettanze.

Con numerosi richiami a precedenti giurisprudenziali della Commissione Disciplinare Nazionale con cui si riconosceva alla normativa statale prevalenza rispetto ai precetti federali che si assumevano violati, ha chiesto l'annullamento della decisione gravata, anche perchè, a suo avviso, i comportamenti antiregolamentari ascritti agli incolpati erano conseguenti ad errore scusabile.

Il reclamo non è fondato e va, pertanto, respinto.

Ed invero, il sillogismo su cui si incentra la tesi difensiva è inesatto in una delle sue fondamentali premesse.

Dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalla nota 11.3.2011, inviata dalla CO.VI.SO.C alla Procura Federale e dall'allegato "memorandum riepilogativo", si evince inequivocabilmente non solo che in data 24.2.2011 la società versò soltanto una quota parte delle ritenute dovute, ma anche che, alla scadenza del 14.2.2011, non aveva adeguatamente provveduto al pagamento di tutti gli emolumenti in favore dei suoi dipendenti, essendo rimasta insolvente, parzialmente, nei confronti di tale Toti Stefano e totalmente nei confronti di certo Breglio Francesco.

Quanto sopra impedisce di accedere alla prospettazione della reclamante e vale anche per confermare l'inattendibilità dell'attestazione, specificata in narrativa, sottoscritta dalla Veltroni Ilaria.

La tassa va incamerata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. di Alessandria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 28 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete